



Alla RSU/RSA  
 All'albo sindacale

## FOGLIO NOTIZIE a.s.2018/19

### Quota 100

<i>Normativa di riferimento</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ D.L. 4 del 28/01/2019</li> <li>➤ G.U. 23 del 28/01/2019</li> </ul>
<i>Quota 100</i>	<p>La “quota 100” è disciplinata dall’art.14 che al comma 1 prevede la possibilità <i>in via sperimentale</i> <b>per il triennio 2019-2021: di conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età pari o superiore a 62 anni e con almeno 38 anni di contribuzione.</b></p> <p>Il requisito di età anagrafica <b>non è adeguato</b> agli incrementi della speranza di vita.</p> <p>Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato <b>anche successivamente a tale data.</b></p>
<i>Cumulo</i>	<p>Ai fini del conseguimento dei 38 anni di contributi gli iscritti a due o più gestioni previdenziali (<i>che non siano già titolari di un trattamento previdenziale a carico di una delle gestioni</i>) possono richiedere il <b>cumulo dei contributi. (Art.14 comma 2)</b></p> <p>La pensione Quota 100 <b>non è cumulabile con il reddito da lavoro dipendente o autonomo. (Art.14 comma 3)</b></p> <p><b>Eccezione al divieto di cumulo:</b> Il divieto non vale per le prestazioni da lavoro <b>autonomo occasionali</b>, rispettando però il limite previsto di <b>5.000 euro lordi annui.</b></p>
<i>Decorrenza</i>	<p>L’<b>art.14 comma 7</b> precisa che ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola, la cessazione dal servizio ha effetto <b>dal 01/09/2019 con i requisiti che si maturano entro il 31/12/19.</b></p> <p><b>In sede di prima applicazione, le domande di cessazione dal servizio dal 01/09/2019, dovranno essere presentate entro il 28 febbraio 2019.</b></p>
<i>Riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall’età anagrafica</i>	<p>L’art.15 definisce i nuovi riferimenti contributivi: a decorrere dal 01/01/2019 l’accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un’anzianità contributiva pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 42 anni e 10 mesi per gli uomini (anziché 43 anni e 3 mesi)</li> <li>· 41 anni e 10 mesi per le donne (anziché 42 anni e 3 mesi)</li> </ul> <p><b>DAL 01/01/2019 AL 31/12/2026 NON TROVANO APPLICAZIONE GLI ADEGUAMENTI ALLA SPERANZA DI VITA.</b></p> <p><b>Il personale a tempo indeterminato può presentare la domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio dell’anno scolastico.</b></p> <p><b><u>N.B.:</u> I requisiti per l’accesso alla <i>pensione di vecchiaia</i> restano invariati e soggetti all’incremento della speranza di vita. Resta quindi confermato il requisito di 67 anni dal 2019</b></p>

<p><i>Opzione donna</i></p>	<p>L'opzione donna è regolamentata dall'art.16 che prevede: <i>il diritto ad accedere al trattamento pensionistico</i> per tutte le lavoratrici dipendenti che <b>al 31/12/2018</b> abbiano maturato <b>un'età pari o superiore a 58 anni</b> e <b>un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni</b>.</p> <p>Il requisito dell'età anagrafica non è soggetto agli incrementi della speranza di vita.</p> <p>Il personale a tempo indeterminato può presentare la domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio dell'anno scolastico.</p>
<p><i>Abrogazioni incrementi lavoratori precoci</i></p>	<p>Sono regolamentate dall'art.17 che così prevede: che ai lavoratori precoci, ovvero quei lavoratori che hanno iniziato l'attività lavorativa prima del compimento dei 19 anni di età e con almeno un anno di contribuzione per periodi di lavoro effettivo svolti prima del compimento del 19° anno di età, non si applicano dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2026, gli adeguamenti alla speranza di vita dei requisiti contributivi <b>ridotti</b> previsti dall'art. 1 comma 200 della legge 232/2016.</p> <p><b>Tali lavoratori potranno andare in pensione con 41 anni di contributi.</b></p>
<p><i>Ape sociale</i></p>	<p>L'articolo 18 estende la validità delle disposizioni in tema di APE sociale (requisiti anagrafici, contributivi e condizioni) previste dalla legge 232/2016 fino al <b>31 dicembre 2019</b>.</p> <p><b>REQUISITI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>63 anni di età ed essere in una delle seguenti condizioni:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, e sono in possesso di almeno <b>30 anni di anzianità contributiva</b></li> <li>b) Hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale al 74 per cento e sono in possesso di <b>un'anzianità contributiva di almeno 30 anni</b></li> <li>c) Sono lavoratori dipendenti che svolgono lavori gravosi da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno 6 negli ultimi sette e <b>posseggono un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.</b></li> </ul> </li> </ul> <p><b><u>N.B.:</u></b> <i>ai fini del riconoscimento dell'indennità i requisiti contributivi richiesti sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio nel limite massimo di due anni.</i></p> <p>Con il Messaggio 402 /2019 l'INPS comunica la riapertura delle domande per il riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE SOCIALE.</p> <p><b>A partire dal 29 gennaio</b> è pertanto possibile presentare domanda all'INPS per il riconoscimento del diritto a fruire dell'Anticipo Pensionistico per coloro che maturano nel corso del 2019 le condizioni previste, nonché per coloro che in possesso dei requisiti negli anni precedenti non avevano avanzato la domanda.</p>
<p><i>Termine di prescrizione</i></p>	<p>Il riferimento è l'Art.19.</p> <p>La nota INPS n. 117 dell'11/12/2018 aveva già <b>differito</b> dal 01/01/2019 <b>al 01/01/2020</b> i termini previsti in materia di <b>prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle gestioni pubbliche.</b></p> <p>L'art. 19, è intervenuto modificando direttamente la norma introducendo un comma aggiuntivo all'art. 3 della legge 335/95.</p> <p>È previsto che <b>i termini di prescrizione</b> riferiti agli obblighi relativi alle</p>

	<p>contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti i periodi di competenza fino al 31/12/2014, <b>non si applicano fino al 31/12/2021.</b></p>
<p><i>Differimento del pagamento del TFR/TFS per i dipendenti della P.A.</i></p>	<p>La regolamentazione è prevista dall'Art.23. Infatti tale articolo del decreto stabilisce che ai dipendenti pubblici che ricorrono a <b>Quota 100 il pagamento dell'indennità di fine servizio è "corrisposta al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione stessa" **</b></p> <p>secondo quanto stabilito dall'articolo 24 del decreto legge 201 del 6 dicembre 2011, <b>tenuto conto degli adeguamenti di cui alla speranza di vita.</b></p> <p><b>Tutti i lavoratori</b> che accedono al trattamento pensionistico possono presentare richiesta di finanziamento di una somma fino ad un massimo di <b>30 Mila euro, ovvero dell'importo spettante, nel caso in cui il TFS sia di importo inferiore.</b></p> <p><b>**il decreto fa genericamente riferimento all'art. 24 della legge Fornero senza specificare il comma e quindi dovrà essere chiarito se per percepire il pagamento dell'indennità di fine servizio, sia necessario maturare i requisiti della pensione di vecchiaia o quelli della pensione anticipata.</b></p> <p>La richiesta di finanziamento potrà essere presentata alle banche o intermediari finanziari che aderiranno all'Accordo Quadro che dovrà essere stipulato entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto.</p> <p>Il finanziamento e le formalità ad esso connesse, sono esenti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Imposta di registro</li> <li>- Imposta di bollo</li> <li>- Ogni altra imposta indiretta nonché ogni altro tributo o diritto</li> </ul> <p><b>Il finanziamento sarà soggetto ad un tasso di interesse.</b></p> <p>Ai fini del rimborso del finanziamento <b>comprensivo degli interessi</b>, l'INPS trattiene il relativo importo dall'indennità di fine servizio (TFS) fino a concorrenza dello stesso.</p> <p>Modalità di attuazione, criteri, condizioni e adempimenti per l'accesso al Prestito sono disciplinati con DPCM da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti INPS, Garante della privacy e Garante Concorrenza e mercato.</p>
<p><i>Detassazione TFS</i></p>	<p>L'Art.24 prevede un'agevolazione fiscale con riduzione sull'IRPEF applicabile sull'indennità di fine servizio (TFS) per le cessazioni dal rapporto di lavoro successive al 31/12/2018. Questa agevolazione dovrebbe ridurre/annullare il costo degli interessi in capo al lavoratore entro un determinato ammontare di imponibile del TFS.</p> <p><i>Non è chiaro se e come si applichi questa agevolazione a coloro che rientrano nel regime di calcolo del TFR (assunti dopo il 2000) dal momento che la determinazione della misura e delle imposte segue regole diverse rispetto a quelle del TFS.</i></p>
<p><i>Entrata in vigore</i></p>	<p>L'Art.29 stabilisce che il decreto entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (29 gennaio 2019)</p>

Da esporre all'albo della scuola ai sensi dell'art. 49 della Legge n. 249/1968